



COMUNE DI CITTIGLIO

Provincia di Varese

Via Provinciale, 46 - 21033 - CITTIGLIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 30-03-2019

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo alle ore 09:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Anzani Fabrizio	P	Sartori Chiara	P
Antonini Maria Grazia	P	Frisani Fabrizio	A
Cellina Antonio	P	Paolicelli Mario	P
Galliani Giuseppe Pietro	P	Vicchio Domenico	A
Chirichiello Gerardo	P	Vaccaro Gregorio	P
Dagrada Alfredo	P	Carrasso Francesco	P
Poroli Maria Laura	P		

Presenti...: 11

Assenti...: 2

Partecipa il Segretario Pezzoni Dott. Andrea Camillo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Anzani Fabrizio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2019
--

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 16-03-2019

OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2019"

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha modificato parzialmente l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), introdotta, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che la I.U.C. è comunque sempre basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, rappresentato dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dai proprietari di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali;
- l'altro costituito dalla componente relativa all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i commi 641 - 668 , art. 1 della Legge di Stabilità 2014, che disciplinano nello specifico la TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa ai sensi della normativa vigente;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale dell'Imposta Municipale Unica (I.U.C.), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2014, così come modificato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 19.07.2014, n. 03 del 20.04.2016 , n. 2 del 25.03.2017 e n. 5 del 24.03.2018;

DATO ATTO che:

- comma 650: *"La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;*
- comma 651: *La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (...);*
- comma 652: *".....il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati nella misura del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".* Tale possibilità, inizialmente prevista solo per gli anni 2014 e 2015 è stata prorogata per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 27, Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), quindi per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 38, Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ed infine, anche per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 1093, Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- comma 654: *"La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;*
- comma 662: *"...i comuni stabiliscono con proprio regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera, qualora l'occupazione o la detenzione sia temporanea, ossia si protragga per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare";*

- comma 663: “ *La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento*”
- comma 683: “*Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”

DATO ATTO CHE

- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- a partire dall'anno 2013, ai sensi dell'art. 13/bis, Legge 22.12.2011, n. 214, così come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b), Legge 64/2013 e art. 1, comma 10, Legge 208/2015, tale invio deve essere effettuato esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle delibere nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il nuovo termine perentorio del 14 ottobre;

VISTI

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali anni 2019/2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019, che ha previsto un ulteriore differimento del termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019;

CONSIDERATO che il Comune, al fine della determinazione delle tariffe TARI, è tenuto ad approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con lo scopo di individuare tutti i costi ad esso relativi, e, ai sensi dell'art. 1, comma 653, Legge 147/2013, a partire dal 2018, nella determinazione di tali costi deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

RICHIAMATE le “*Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, art 1, Legge 147/2013*” a cura del MEF Dipartimento delle Finanze del 8 febbraio 2018 e l’*“Aggiornamento” alle stesse* di febbraio 2019, che chiariscono che:

- le risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di ogni comune fanno riferimento al “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuto, ricalcolandolo applicando una serie di caratteristiche che sono state standardizzate nel modello statistico;
- i comuni devono prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard al fine di intraprendere iniziative finalizzate a far convergere al valore di riferimento eventuali valori di costo superiori allo standard, che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevato, considerando comunque che:
 - ✓ le variabili determinano un risultato “mediato”, che non tiene realmente conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare, che

possono variare per la morfologia del territorio comunale, per la struttura, la resa e funzionalità degli impianti di trattamento, per una minore o maggiore standard di qualità del servizio svolto;

- ✓ i valori dei fabbisogni standard, attualmente a disposizione, sono calcolati sulla base di dati, quali l'ammontare dei rifiuti gestiti, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, il numero di impianti presenti sul territorio provinciale, relativi all'anno 2016, quindi non propriamente aggiornati;
- ✓ i costi di gestione dei rifiuti calcolati tramite i fabbisogni standard non tengono conto di tutti i costi previsti dal D.P.R. 158/99, per esempio, non considerano i CARC – Costi Amministrativi di gestione dell'accertamento e riscossione del tributo, nonché i costi legati ai crediti inesigibili;

RILEVATO che l'IFEL ha messo a disposizione dei comuni un applicativo per simulare il costo standard relativo al trattamento di una tonnellata di rifiuti, valorizzando le variabili necessarie per il calcolo, sia con i dati dei singoli comuni, determinati dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard relativi all'anno 2016, sia aggiungendo dati più aggiornati a disposizione degli enti;

DATO ATTO CHE, dal Piano Finanziario per l'anno 2019, allegato alla presente,

- risulta un costo totale di gestione del servizio pari a € **486.152,31** da suddividere, secondo "criteri razionali", tra costi fissi e variabili per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;
- il criterio prescelto per determinare la percentuale di attribuzione dei costi fra le due categorie domestiche e non domestiche é quello basato sulla stima dell'incidenza delle tipologie di utenza attive ad oggi, all'interno della banca dati TARI comunale, ottenendo la seguente ripartizione:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 384.935,40	% costi fissi utenze domestiche	79,18 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 79,18\%$	€ 257.224,07
		% costi variabili utenze domestiche	79,18 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 79,18\%$	€ 127.711,33
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 101.216,91	% costi fissi utenze non domestiche	20,82 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 20,82\%$	€ 67.635,83
		% costi variabili utenze non domestiche	20,82 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 20,82\%$	€ 33.581,08

- per la determinazione delle tariffe domestiche e non domestiche sono stati applicati i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd previsti dal D.P.R. 158/99, tenendo anche conto della possibilità che prevede l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati nella misura del 50 per cento e la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1", in particolare si è applicata una riduzione dei coefficienti Kc e Kd alle categorie che sarebbero soggette a un'imposta particolarmente elevata rispetto alle altre;

VERIFICATO che, simulando i costi standard, l'applicativo messo a disposizione da IFEL, fornisce un risultato di costo standard complessivo sostanzialmente allineato a quello ottenuto dal Piano Finanziario, nonostante alcuni dati, quali le tonnellate di rifiuti smaltiti, la dotazione provinciale di infrastrutture, la percentuale di raccolta differenziata, andrebbero aggiornate ad oggi, in quanto molto migliorate rispetto all'anno 2016;

VISTI il Piano Finanziario 2019 e la relativa relazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatti dal Settore Economico Finanziario - Servizio Tributi e dal Settore Gestione del Territorio, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate come dalle alleghe tabelle, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che sugli importi TARI emessi si deve applicare il TEFA - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto alla Provincia di Varese;

RILEVATO che il tributo ambientale é modulato in due fasce in base al raggiungimento dell'indice di efficienza di raccolta differenziata del 75%, secondo i dati relativi all'anno precedente, validati dall'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti;

DATO ATTO che, il Comune di Cittiglio per l'anno 2018, come da dati forniti dalla Comunità Montana Valli del Verbano, in qualità di gestore del servizio rifiuti, ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 80,09%, e quindi il TEFA deve essere applicato con la percentuale del 4%;

RITENUTO, pertanto dover approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relativa relazione, che le tariffe della TARI per l'anno 2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina delle Entrate;
- il D. Lgs 267/2000 e s.m.i. - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

PRESENTI	
FAVOREVOLI	
ASTENUTI	
CONTRARI	

DELIBERA

DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il piano finanziario e la relativa relazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI FISSARE, per l'anno 2019, le tariffe per l'applicazione della TARI, come da tabelle alleghe;

DI CONFERMARE la maggiorazione del 50% al fine della determinazione della tariffa TARI giornaliera, dovuta da coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque, entro trentagioni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Dopodichè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all'urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

PRESENTI	
FAVOREVOLI	
ASTENUTI	
CONTRARI	

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs n.267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione allo stesso.

TARIFFE T.A.R.I. UTENZE DOMESTICHE - Anno 2019

Tariffa utenza domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	Uso domestico - UN Componente	0,845880	42,938570
1 .2	Uso domestico - DUE Componenti	0,986860	60,113998
1 .3	Uso domestico - TRE Componenti	1,087560	77,289426
1 .4	Uso domestico - QUATTRO Componenti	1,168120	94,464854
1 .5	Uso domestico - CINQUE Componenti	1,248680	124,521853
1 .6	Uso domestico - SEI o PIU' Componenti	1,309100	145,991138

TARIFFE T.A.R.I. UTENZE NON DOMESTICHE - Anno 2019

Tariffa utenza non domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,851819	0,434003
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	1,336186	0,676838
2 .4	Esposizioni, autosaloni	0,718200	0,366836
2 .5	Alberghi con ristorazione	1,603424	0,817373
2 .7	Case di cura e riposo	1,670233	0,846306
2 .8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,887364	0,961007
2 .9	Banche ed istituti di credito	0,968735	0,493937
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,853959	0,942407
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,538755	1,286510
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,737043	0,878340
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,937471	0,979607
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,519912	0,775006

2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,820554	0,921740
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,282218	3,689029
2.17	Bar, caffè, pasticceria	5,478366	2,773489
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,975156	2,020183
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,359309	2,212384
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,102773	4,624204

INTERVENTI

SINDACO: Procede alla lettura dell'oggetto del quinto punto posto all'ordine del giorno: "Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe tari - anno 2019";

Le deliberazioni dal numero 2 al numero 7 della seduta consiliare del 30/03/2019 trattandosi di argomenti riferiti alla struttura del Bilancio sono state esaminate con un unico dibattito per poi, essere poste in votazione singolarmente. Si rimanda quindi, per una consultazione degli interventi dei Consiglieri Comunali, al verbale della deliberazione n. 7 del 30 marzo 2019 all'oggetto: Approvazione nota di aggiornamento al DUPS 2019/2021, Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 57 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata da parte degli uffici con gli strumenti tecnologici a disposizione e la registrazione viene messa a disposizione dei consiglieri comunali e pubblicata sul sito internet del comune ed allegata alla presente deliberazione;
- ai sensi dell'art. 57 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, nessuno dei Consiglieri presenti ha formulato dichiarazione di voto relativamente alla deliberazione in discussione;
- ai sensi dell'art. 57 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, nessuno dei Consiglieri ha fatto richiesta, di riportare integralmente gli interventi effettuati ne sono stati consegnati in forma scritta al Segretario Comunale da riportare a verbale;

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 11 del 16/03/2019 avente all'oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2019";

UDITI gli interventi che vengono allegati in formato audio alla presente deliberazione ex art. 57 - comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

PRESENTI	11
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	1 (<i>Consigliere Vaccaro G.</i>)
CONTRARI	2 (<i>Consiglieri Paolicelli M. – Carrasso F. - Gruppo lista "Civica per Cittiglio Insieme per Costruire"</i>)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 11 del 16/03/2019 avente all'oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI – ANNO 2019";

Dopodiché il Presidente invita i Consiglieri Comunali, stante l'urgenza, a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all'urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento.

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto;

PRESENTI	10
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	1 (<i>Consigliere Vaccaro G.</i>)
CONTRARI	2 (<i>Consiglieri Paolicelli M. – Carrasso F. - Gruppo lista "Civica per Cittiglio Insieme per Costruire"</i>)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente atto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Anzani Fabrizio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL Segretario

Pezzoni Dott. Andrea Camillo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2019

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 30-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pezzoni Dott. Andrea Camillo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*